



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Il Presidente

Roma, 2 ottobre 2009

Egr. Dott.
Giuseppe RUOCCO
Direttore Generale della Direzione Generale dei farmaci e
dispositivi
medici
Dipartimento dell'Innovazione
Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali

R O M A

Egregio Direttore,

ho appreso di alcune indicazioni fornite dall'Ufficio Centrale Stupefacenti in ordine agli obblighi dei farmacisti connessi alla spedizione delle ricette contenenti prescrizioni di medicinali stupefacenti della sezione D.

In particolare, nelle suddette indicazioni si sostiene che *“sono oggetto degli obblighi aggiuntivi previsti dall'ordinanza a carico dei farmacisti (accertamento dell'identità e invio della comunicazione riassuntiva) tutti i medicinali iscritti nell'allegato III bis appartenenti alla sezione D, sia quelli che erano già iscritti in tale sezione sia quelli che vi sono transitati per effetto dell'ordinanza”*.

Mi sembrerebbe che una tale interpretazione non possa essere condivisa sotto diversi profili.

Tralasciando in questa sede considerazioni prettamente giuridiche, ritengo doveroso, sottolineare che le conseguenze delle indicazioni di cui sopra sono tutt'altro che di poco conto: basti pensare che nel novero dei medicinali interessati rientrerebbero taluni - quali il Tachidol - di diffusa utilizzazione non rimborsabili dal SSN e, pertanto, prescritti solo su ricetta “bianca”.

Per questi medicinali, da oggi in poi il cittadino dovrebbe presentare in farmacia non solo la ricetta non ripetibile (recante il proprio nome e cognome), ma esibire altresì al farmacista un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta stessa. E', questo, un adempimento che la normativa sugli stupefacenti prevede da sempre unicamente per i medicinali appartenenti alla sezione A.

Tant'è che coerentemente, la nota ordinanze di giugno scorso, ricollocando temporaneamente taluni medicinali dalla sezione A alla sezione D, si preoccupava di mantenere tale obbligo, proprio nella considerazione che si trattava di un ricollocazione “in deroga” ai criteri ordinari.

Tale coerenza, viceversa, viene del tutto a mancare con la estensione che si vorrebbe fare nei confronti dei medicinali già iscritti nella sezione D in forza degli ordinari criteri di classificazione.



Ad ulteriore conferma di quanto sopra, Le segnalo che anche il DDL sulle cure palliative e le terapie del dolore recentemente approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, nel modificare il T.U. sugli stupefacenti assoggetta agli obblighi di trascrizione del documento solo i medicinali stupefacenti della sezione A allorchè il medico decida di avvalersi della facoltà di utilizzare il normale ricettario SSN al posto della ricetta speciale ministeriale.

Pertanto, al fine di poter fornire alle farmacie indicazioni chiare, corrette e, soprattutto, coerenti con le finalità perseguite dal Legislatore di agevolare le terapie del dolore, Le chiedo che il Ministero si esprima in merito alla problematica anche alla luce delle argomentazioni sopra svolte

Ad ogni buon conto, qualora lo ritenesse utile, mi rendo sin d'ora disponibile ad un incontro nel corso della prossima settimana, possibilmente nella giornata dell'8/10 p.v.

Nell'attesa, Le invio i miei più cordiali saluti.

Annarosa Racca